

**COMUNE
DI
FELETTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
di
POLIZIA RURALE**

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Incaricati della Vigilanza
- Art. 4 Operazioni di polizia giudiziaria

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA E PESCA

- Art. 5 Regolamentazione del pascolo
- Art. 6 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- Art. 7 Pascolo abusivo
- Art. 8 Custodia degli animali pascolanti
- Art. 9 Pascolo notturno
- Art. 10 Pascolo vagante
- Art. 11 Transitò del bestiame
- Art. 12 Comunicazioni dei pastori
- Art. 13 Esercizio di caccia e pesca

CAPO II SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

- Art. 14 Furti campestri
- Art. 15 Divieto di spigolatura
- Art. 16 Frutti di piante sul confine

CAPO III PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

- Art. 17 Divieto di passaggio attraverso i fondi
- Art. 18 Esercizio del diritto di passaggio

CAPO IV STRADE PUBBLICHE, PODERALI ed INTERPODERALI

- Art. 19 Strade pubbliche comunali
- Art. 20 Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

CAPO V ACQUE E MANUTENZIONE

- Art. 21 Tutela del regime delle acque
- Art. 22 Manutenzione di fossi e canali
- Art. 23 Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi
- Art. 24 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio
- Art. 25 Irrigazione
- Art. 26 Potatura siepi
- Art. 27 Aratura terreni adiacenti le strade

CAPO VI BOSCHI, PIANTUMAZIONI, PROTEZIONE PIANTE, ACCENSIONE FUOCHI

- Art. 28 Principi, finalità e definizioni
- Art. 29 Distanze minime dai confini
- Art. 30 Abbattimento di piante lungo le strade
- Art. 31 Protezione delle piante e dei prodotti agricoli
- Art. 32 Modalità di impiego degli antiparassitari
- Art. 33 Accensione fuochi

CAPO VII
CASE,STALLE,CONCIMAIE E GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

- Art. 34** **Costruzioni rurali**
- Art. 35** **Canali di gronda**
- Art. 36** **Definizione di liquami zootecnici**
- Art. 37** **Fosse liquami**
- Art. 38** **Concimaie**
- Art. 39** **Aziende zootecniche**
- Art. 40** **Spandimento dei liquami**

CAPO VIII
GESTIONE ANIMALI

- Art. 41** **Circolazione dei cani nelle vie, in luoghi pubblici o aperti al pubblico**
- Art. 42** **Trasporto animali**
- Art. 43** **Maltrattamento animali**
- Art. 44** **Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali**
- Art. 45** **Esche avvelenate**

CAPO IX
VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 46** **Accertamento delle violazioni**
- Art. 47** **Atti di accertamento**
- Art. 48** **Ricorso, rapporto, ordinanza ingiunzione**
- Art. 49** **Sanzioni**

CAPO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50** **Entrata in vigore**
- Art. 51** **Casi non previsti dal presente regolamento**
- Art. 52** **Rinvio dinamico**

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire nel territorio comunale la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli altri Enti concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

2. Il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio, il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico, come stabilito dalla L.R.22/2016 ed in particolare dal D.G.R.12 aprile 2019,n° 23-8748 e successive modificazioni.

3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente approvato.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti comunali di polizia urbana e rurale.

Art. 3

Incaricati della Vigilanza

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal sindaco a mezzo dei componenti dell'ufficio di polizia municipale e dai soggetti preposti tramite servizio associato. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo forestale dello Stato, della regione e della provincia.

Art. 4

Operazioni di polizia giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari si attengono alle vigenti norme del codice di procedura penale.

2. Gli agenti sequestrano gli oggetti del reato, gli strumenti che sono serviti a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati sono consegnati al responsabile della custodia.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO I

DISCIPLINA DEL PASCOLO, CONDUZIONE ANIMALI CACCIA E PESCA

Art. 5

Regolamentazione del pascolo

- 1.** I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
- 2.** Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie sui terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi ed altresì comunicato
- 3.** Il pascolo su terreni privati senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
- 4.** A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario dei pascoli deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.
- 5.** E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade; sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame, sui ripari, sugli argini, sul greto dei fiumi e le loro dipendenze nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei canali e loro accessori.
- 6.** E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi di nuova piantagione od appena tagliati.
- 7.** Si dà atto che, nel territorio Comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".
- 8.** Gli animali da reddito, durante il periodo invernale, non devono essere lasciati al gelo e all'addiaccio.

Art. 6

Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

- 1.** Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che hanno l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 7

Pascolo abusivo

- 1.** Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non è stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'ente o dai privati.

Art.8

Custodia degli animali pascolanti

- 1.** Il bestiame del pascolo è guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
- 2.** Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
- 3.** E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida di veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie, a persone che non abbiano compiuto gli anni diciotto di età, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Art. 9
Pascolo notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, possono derivare alle proprietà circostanti.

Art.10
Pascolo vagante

1. Il pascolo vagante è disciplinato dagli artt. 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 320 del 8/2/1954 (regolamento di polizia veterinaria) e s.m.i.al quale si rinvia. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per il pascolo vagante delle greggi è disciplinata dalla D.G.R. del 12 novembre 2007, n. 18-7388.e s.m.i. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per il pascolo vagante delle mandrie di bovini è disciplinata dalla D.G.R. del 12 novembre 2007, n. 18-7388, così come integrata dalla D.G.R. del 18 dicembre 2013, n. 24-6898, e s.m.i..

Art. 11
Transito del bestiame

1. Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali e brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione.

3. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.

4. Gli animali non possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

6. Essi non possono sostare sulle strade, e di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del codice penale.

7. Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame.

8. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

Art. 12
Comunicazione dei pastori

1. I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono: entro due giorni, prima del loro arrivo, comunicare ai competenti uffici comunali il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo con il relativo permesso scritto concesso dal proprietario del fondo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Contestualmente sono obbligati a presentare presso gli uffici comunali i documenti che attestano la sanità della mandria. Qualsiasi trasferimento deve essere comunicato entro le ventiquattro ore sempre al predetto ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico veterinarie per il benessere degli animali.

Art. 13
Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali ai quali si rinvia.

CAPO II
SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 14
Furti campestri

1. Gli agenti di Polizia Municipale e/o i soggetti incaricati e/o convenzionati con il Comune, quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereale ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 15
Divieto di spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti simili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti.

Art. 16
Frutti di piante sul confine

1. I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti delle piante, caduti spontaneamente sul terreno altrui o su aree pubbliche, appartengono rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

CAPO III
PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 17
Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

Art. 18
Esercizio del diritto di passaggio

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, è esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO IV
STRADE PUBBLICHE, PODERALI ed INTERPODERALI

Art. 19
Strade pubbliche comunali

- 1.** E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali.
- 2.** E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico
- 3.** È fatto divieto di scarico di immondizie lungo le vie di comunicazione sia pubbliche che private, nei terreni sia comunali che privati, ad eccezione dei luoghi adibiti a pubblica discarica e segnalati dagli appositi cartelli.
- 4.** È fatto divieto di scarico di macerie e di altri materiali solidi sulle vie di comunicazione, pubbliche e private, nei terreni sia comunali che privati, e nei canali irrigui e di scolo, ad eccezione dei luoghi adibiti a discarica di detti materiali ove previsti ,autorizzati dagli organi competenti e segnalati da appositi cartelli .
- 5.** Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
- 6.** Il transito degli automezzi è consentito su tutte le strade comunali ,salvo quelle segnalate da apposita cartellonistica autorizzata dalla regione Piemonte in base all,'art,11 comma 4 della legge regionale 2 novembre 1982 ,ad eccezione dei residenti del comune ed agli aventi diritto.
- 7.** E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici.
- 8.** E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
- 9.** Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture poste in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione
- 10.** La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).
- 11.** Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- 12.** Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

13. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

14. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

15. Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 20

Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

3. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

4. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

5. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

6. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

7. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

8. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti

9. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

CAPO V ACQUE e MANUTENZIONE

Art. 21 Tutela del regime delle acque

- 1.** Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.
- 2.** Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
- 3.** Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
- 4.** Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.
- 5.** Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
- 6.** Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.
- 7.** I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
- 8.** In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
- 9.** Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 22 Manutenzione di fossi e canali

- 1.** Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a)** a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b)** a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c)** a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
 - d)** a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;

- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbrocchi intubati. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

2. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

3. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

4. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

5. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

6. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 23

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

3. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

4. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

6. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

7. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

8. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 24

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

5. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D.n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico

Art. 25

Irrigazione

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade provinciali o comunali, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.

2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada anche solo occasionalmente la sede stradale.

3. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

4. Nel periodo irriguo, tutte le paratoie per la gestione delle acque presenti nel territorio comunale, devono essere movimentate unicamente dagli incaricati del consorzio irriguo competente in modo da garantire in base alla quantità d'acqua disponibile, il rispetto delle turnazioni stabilite ed una ripartizione equa per tutti gli utenti.

Art. 26
Potatura delle siepi

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere, così come disposto dall'art. 29, D.lgs 285/92 e s.m.i.
2. Fuori del centro abitato, dove non sono stati effettuati dal proprietario del fondo ,il taglio erba e fronde eccedenti vengono effettuati periodicamente da una ditta incaricata dal comune.
3. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschi cedui devono essere conformi alle tradizioni agricole locali e alle specifiche pratiche di silvicoltura.
4. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollinifera delle ceppaie.
5. In generale, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti e dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse.
6. Le siepi al confine tra due fondi ad uso residenziale debbono essere tenuti a una distanza da fondo adiacente tale da consentire il taglio e la regolazione ed evitare, quindi, di invadere il fondo vicino con rami e foglie.

Art. 27
Aratura terreni adiacenti strade

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.
2. Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.
3. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone imbrattamento, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

CAPO VI
BOSCHI PIANTUMAZIONI E PROTEZIONE PIANTE

Art.28
Principi, finalita' e definizioni

1. La materia è disciplinata dalla legge regionale del 10 febbraio 2009, n. 4, e s.m.i., intitolata "Gestione e promozione economica delle foreste" e dal Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della suddetta legge del 20 settembre 2011, n. 8/R e s.m.i. ai quali si fa espresso rinvio.

Art.29
Distanze minime dai confini

1. Per il piantamento degli alberi si devono osservare le seguenti distanze minime dai confini: -metri cinque dal confine delle rogge. -metri quindici dal confine dei terreni coltivati in aree agricole (seminativi-prati-vigne) anche nel caso vi siano strade interposte per il piantamento di pioppi e di altre piante di alto fusto, nonché per ontani, castagni, robinie e le altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo. La predetta distanza viene invece fissata in metri tre dal confine per le piante da frutto di altezza inferiore a metri 2,5. Dette disposizioni non si applicano ai terreni di pertinenza di civili abitazioni e aree edificabili ubicate sia nel capoluogo sia nelle frazioni, per i quali valgono le distanze stabilite dal codice civile. Per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, resta salva la disciplina dettata in materia dal codice civile e dal D.lgs n.285/92 e s.m.i. (Codice della strada)

Art.30
Abbattimento di piante lungo le strade

1. Occorrendo abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art.31
Protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. È vietato fare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaridi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

2. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dalla legge.

3. Chi utilizza tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso dei prodotti definiti molto tossici, tossici e nocivi è obbligatorio essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge.

4. È proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti dei trattamenti, nonché le acque di lavaggio dei contenitori impiegati per il loro uso, in canali, fossi, specchi d'acqua, risorgive, fognature, cunette stradali, pozzi e, in generale, la loro dispersione nell'ambiente. L'eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nel loro smaltimento, mediante la dispersione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo dove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

Art.32
Modalità di impiego degli antiparassitari

1. La segnalazione del trattamento va effettuata con cartellonistica conforme alla normativa in materia.

2. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti, purchè la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

3. È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

Art. 33
Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;

b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;

c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza;

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;

6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;

7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000;

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la L. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

CAPO VII

CASE, STALLE, CONCIMAIE - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Art. 34

Costruzioni rurali

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione, le stalle ed i ricoveri per animali sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.

2. Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni ed alle infiltrazioni.

Art. 35

Canali di gronda

1. Ogni costruzione situata lungo le strade e per i lati ad esse prospicienti deve essere munita di gronda, anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle stesse strade.

Art. 36

Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdita di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

Art. 37
Fosse liquami

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici debbono essere collocati in siti che distino almeno 25 metri dalle abitazioni ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare, le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici debbono essere costituiti da bacini impermeabili con perfetta tenuta che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

Art. 38
Concimaie

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento palabili devono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e debbono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
2. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo sui tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
3. Le concimaie devono essere situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni e 50 metri dai pozzi o cisterne dell'acqua potabile. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, gli enti competenti possono consentire che la concimaia venga situata a distanza minore, previa valutazione dei rischi di inquinamento.

Art. 39
Aziende zootecniche

1. L'azienda zootecnica, a sensi del presente regolamento, viene definita come "Qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta e mercati" ai sensi del Art. 1, comma 5 lettera b del D.P.R. n° 317 del 30 april e 1996.
2. Le aziende zootecniche sono vietate all'interno del centro abitato comunale. Al di fuori del centro abitato si devono situare nelle distanze stabilite dall'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e dalle prescrizioni particolari della relativa tabella d'area.
3. L'esercizio di un' "industria insalubre", così come definiti dal TT UU LL SS in vicinanza del centro abitato si pone in netto contrasto con le esigenze di benessere e di piena fruizione dell'ambiente da parte della popolazione, esigenze ricomprese nel concetto di "diritto alla salute" sancito dall'art. 32 e arti 41 della Costituzione che stabilisce che la libertà d'impresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e alla salute umana.
4. Per l'apertura di nuove aziende, unitamente alla DIA, ai sensi dell'articolo 216 del Testo unico leggi sanitarie, occorre comunicare al Sindaco l'intenzione di attivare un allevamento, trenta giorni prima dell'avvio dell'attività. Il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele, acquisendo tutte le relazioni studi o ogni altro strumento ritenuto utile avvalendosi anche dell'ARPA regionale e dei servizi dell'ASL.

Art. 40
Spandimento dei liquami

1. Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno i liquami derivanti da attività agricole e ad esse assimilate, come da normativa statale e regionale di riferimento.
2. Lo spandimento di liquami è vietato:
 - a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
 - b) nelle aree di cava;
 - c) a distanza inferiore di 50 metri dalle case, nel caso in cui si utilizzino sistemi di dispersione aerea a pressione; a distanza inferiore di 10 metri, nel caso in cui si utilizzino sistemi di dispersione localizzati o faccia seguito l'immediato interrimento;
 - d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a metri 200;
 - e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove la quota della superficie libera della falda idrica disti meno di 1,50 metri dal piano di campagna;
 - f) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive, nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
 - g) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%;
 - h) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

CAPO VIII
GESTIONE ANIMALI

Art. 41
Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani potenzialmente pericolosi condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola e contestualmente tenuti al guinzaglio e condotti da persone adulte in grado di assicurarne il controllo fisico. Gli altri cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di guinzaglio e condotti da persone in grado di assicurarne il controllo fisico.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e della caccia; i cani delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e quelli dei non vedenti, quando vengano utilizzati per servizio.
3. I proprietari/detentori degli animali sono obbligati ad avere sempre con sé specifica attrezzatura (paletta/raccoglitore, sacchetto impermeabile e una bottiglietta d'acqua o altro liquido idoneo) per l'immediata rimozione/asportazione delle deiezioni e delle lordure degli stessi con l'obbligo di ripulire immediatamente l'area sporcata. Le deiezioni canine e di altri animali devono essere rimosse nell'immediatezza utilizzando paletta/raccoglitore e/o sacchetti impermeabili e correttamente gettate nei cestini stradali.
4. Le deiezioni liquide devono essere rimosse detergendo il suolo con acqua o altro liquido idoneo.
5. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati.
6. I cani randagi nel territorio comunale non identificabili devono essere catturati e custoditi, da personale autorizzato e con specifiche competenze, come previsto dalle vigenti normative.
7. I possessori dei cani di cui al precedente comma sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia.
8. E' fatto divieto detenere animali in modo da provocare lordura, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al decoro di luoghi pubblici e private dimore."
9. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare ovvero marchiare con microchip gli stessi, in modo tale da rendere identificabile il proprietario.

10.La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Art. 42

Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza.

2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme alle normative vigenti e i mezzi devono essere autorizzati, per il trasporto animali, dal competente Servizio Veterinario.

Art. 43

Maltrattamento di animali

Gli agenti di Polizia Municipale e/o i soggetti incaricati e/o convenzionati con il Comune che vengano a conoscenza di maltrattamenti di animali, provvedono a denunciare le persone responsabili all'autorità giudiziaria, che provvederà agli accertamenti di competenza ed all'irrogazione delle sanzioni di legge.

Art. 44

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente il contatto con gli animali sani ed in ogni caso il contatto con gli abbeveratoi e con i corsi d'acqua.

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L competente.

3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria

Art. 45

Esche avvelenate

1. E' vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità Sanitaria e Veterinaria competente per territorio.

2. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tale sostanze apposita segnaletica recante il pericolo.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Art. 46 Accertamento delle violazioni

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia Municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 47 Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Ove il responsabile della commessa violazione sia minore, è possibile richiedere la trasformazione della sanzione pecuniaria in attività utili alla comunità ed al soggetto, dietro presentazione di formale richiesta ai sensi dell'art. 19 bis del vigente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
7. Qualora invece il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 48 Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Dirigente competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa e in applicazione del sistema sanzionatorio all'articolo 49 del presente regolamento.

3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Dirigente competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

5. Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge n. 689/81.

Art.49 Sanzioni

Per le violazioni di cui ai seguenti articoli - Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 150,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981, ed in particolare, ove il caso, è prevista altresì la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.

Per le ulteriori violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 50,00 pari al doppio del minimo entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981, ed in particolare, ove il caso, è prevista altresì la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione avvenuta in conseguenza della relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, sul sito istituzionale del Comune ed all'Albo Pretorio.

Art.51 Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 52 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.